



**COMUNE DI PIZZALE**  
PROVINCIA DI PAVIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 11 *Reg. Delib.*

**OGGETTO : "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 ( art. 151 del D.lgs 267/2000 e art.10 del D.lgs 118/2011)"**

*L'anno Duemiladiciassette addì Ventisette del mese di Marzo alle ore 16,45 nella Sede Comunale.*

*Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed in Seduta di Prima convocazione*

*Risultano Presenti:*

• GRAZIOLI	SONIA	SINDACO	Presente
• TACCONI	MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• FURULI	GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
• LORENZOTTI	NICOLETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• SIGALINI	ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• ASTOLFI	ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• SCHIAVI	ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• GIRANDI	EZIO LUCIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• FAIELLO	VINCENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• NEBBIOLO	NICOLAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
• CAMERINI	ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente

*Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Leone*

*La Sig.ra SONIA GRAZIOLI nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

**OGGETTO : "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 ( art. 151 del dlgs 267/2000 e art.10 del Dlgs 118/2011)"**

Il Sindaco comunica che, come tutti i piccoli Comuni, anche il Comune di Pizzale ha incontrato difficoltà per strutturare e far quadrare il bilancio.

Interviene il Consigliere Faiello che dà lettura di un documento che consegna al Segretario Comunale perché sia allegato al presente verbale.

Successivamente prende la parola il Responsabile del servizio finanziario per alcune precisazioni. In primo luogo il Responsabile chiarisce che sono state stanziati a bilancio somme per coprire il debito del Comune verso l'Unione.

In secondo luogo, con riferimento alle spese di personale, evidenzia che nel 2017 le spese non solo vengono rispettate, ma addirittura sono ridotte rispetto all'esercizio 2016.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118, e successive modificazioni"*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118, e successive modificazioni"*;
- Visto il Decreto Legge 30-12-2016 , n.244 convertito con modificazione in legge 27-2-2017, n.19 (G.U. Supp. Ord. N. 14 alla G.U. n. 49 del 28-2-2017) con il quale è stato rinviato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n° 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n° 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *"armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili"*;
- il Decreto Legislativo n° 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
  - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
  - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
  - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
  - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n° 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n° 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che dal 2016 è stato dato il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n° 9 e 10 al Decreto Legislativo n° 118/2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con

riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2017 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;

- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n° 6 del D.Lgs. n° 118/2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

Richiamata la propria deliberazione n° 27 in data 28/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato prorogato al 2017 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto inoltre l'articolo 10 del D.Lgs. n° 118/2011, in base al quale *"Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n° 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale [www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/) ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale"*

- *viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n° 39 in data 28/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2017/ 2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n° 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 4 2 del 23-09-2016, ha presentato ed approvato il Documento Unico di programmazione 2017 — 2019;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n° 24 in data 23/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la nota di aggiornamento al DUP 2017 / 2019, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 in data 27-03-2017, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2017 / 2019;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n° 25 in data 23-2-2017, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n° 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n° 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del revisore dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n° 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2015), e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 14 in data 23-02-2017 :**“Aggiornamento dei valori delle aree fabbricabili di riferimento per il versamento dei tributi comunali aventi quale base imponibile il valore delle aree edificabili, esecutiva ai sensi di legge,**
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 in data 23-2-2017 : **Determinazione diritti segreteria ufficio tecnico D.L. 18/01/93 n. 8- comma 10 convertito con modificazioni dalla l. n. 68 del 19/03/1993 modificato dall’art. 2 – comma 60 – punto 19 l. n. 662 del 23/12/1996,** esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 19 in data 23-02-2017 : **Approvazione tariffe diritti segreteria e rimborso spese per rilascio documentazione servizi demografici – anno 2017** esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 13 in data 23-02-2017, relativa all'**assenza di aree da cedere in diritto di proprietà e/o di superficie;**
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 16 in data 23-02-2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento** di cui all'articolo 2, commi 594-599, della Legge n° 244/2007;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 20 in data 23-02-2017, relativa all'approvazione delle **tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, di cui al Capo I del D.Lgs. n° 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 18 in data 23-2-2017, relativa all'approvazione delle **tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**, di cui al Capo II del D.Lgs. n° 507/1993, per l'esercizio di competenza *(ovvero delle tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all 'articolo 63 del 'D.Lgs. n° 446/1997);*
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 21 in data 23-02-2017, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;**
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 11 in data 23-03-2017, esecutiva ai sensi di legge, di **Approvazione delle tariffe dei servizi cimiteriali;**
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 10 in data 23-02-2017, di determinazione delle **Tariffe servizio scuolabus, anno scolastico 2017/2018** esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 in data 23-02-2017 : **Aggiornamento del regolamento per l'utilizzo dei beni di proprietà comunale,** esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 in data 27-03-2017, relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n° 201/2011 (conv. in L. n° 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 in data 27-03-2017, relativa all'approvazione delle tariffe **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 in data 27-03-2017, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 in data 27-03-2017, con cui è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al D.Lgs. n° 360/1998, per l'esercizio di competenza;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2015;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n° 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
  - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
  - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della Legge 28 dicembre 2015, n° 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2017 / 2019, un avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti e dalla quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), la quale viene utilizzata per finanziare spesa mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito indicato:

Descrizione	2017	2018	2019
Rimborso quota capitale mutui	28.652,57	29.972,08	21.925,34
FDCE e altri accantonamenti	34.061,18	35.300,00	43.000,00
Quota disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE AVANZO STRUTTURALE</b>	<b>62.713,75</b>	<b>65.272,08</b>	<b>64.925,34</b>
Applicazione avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Mutui e altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00

Contributo compensativo IMU-TASI	=====	=====	=====
<b>TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE</b>	<b>62,713,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 737, della Legge n° 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;

Considerato che il bilancio di previsione 2017/2019 si avvale di questa facoltà per l'anno 2017 nella quota di €. 1.000,00 applicati alla parte corrente;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della Legge n° 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del Decreto Legge n° 66/2014 (conv. in Legge n° 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge n° 66/2014 (conv. in Legge n° 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 1 contrari ( Faiello), n. 0 astenuti di n. 8 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs. n° 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017 / 2019 , redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n° 118/1011, così come da allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali

COMUNE DI PIZZALE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		189.813,43		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	661.511,90 0,00	561.611,90 0,00	555.964,02 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	(-)	633.859,33 0,00 28.000,00	532.639,82 0,00 32.300,00	535.038,66 0,00 38.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale ammortato dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	28.652,57 0,00	29.972,06 0,00	21.625,34 0,00
<b>Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>	<b>O = G+H+I+L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI PIZZALE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	(-)	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>Z = P+Q+R+C+I+S1+S2+T+L+M+U+V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>	<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):			
Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.  
 E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.  
 S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.  
 S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.  
 T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.  
 X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.  
 X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.  
 Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2017 / 2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n° 267/2000;
3. di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2017 / 2019, così come elencati nella premessa del presente atto;
4. di dare atto del Documento Unico di Programmazione 2017 / 2019, approvato separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione;
5. di dare atto che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere allegato;
6. di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
  - tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
  - il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio (art. 1, comma 712 Legge n° 208/2015);
  - Piano degli indicatori di bilancio esercizi 2017-2018-2019 Entrate/Uscite.
7. di dare atto altresì che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi disponibili i seguenti documenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011:
  - Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie;  
per le Categorie l'indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
  - Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati;
  - Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato;  
per i macroaggregati l'indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
8. di dare atto infine che gli allegati, così come in premessa elencati, alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
9. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000;
10. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
11. Di dichiarare, con voti n. 7 favorevoli, n. 1 contrari ( Faiello), n. 0 astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4° D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

**COMUNE DI PIZZALE**  
PROVINCIA DI PAVIA

**PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/2017: avente ad oggetto : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 ( art. 151 del dlgs 267/200 e art.10 del Dlgs 118/2011.**

Il sottoscritto Responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 – D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta della delibera in oggetto..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Marta Valdata

Il sottoscritto Responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 – D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta della delibera in oggetto .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Marta Valdata

Pizzale, 16/03/2017

Ordine del giorno nr. 9 – approvazione del bilancio

OSSERVAZIONI RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

Nella relazione del revisore di conti, redatta per questo bilancio, a un certo punto sono sparite le raccomandazioni che esistevano nelle precedenti relazione, in breve nella relazione redatta:

**Per il bilancio 2015** precisamente nelle considerazioni finali a firma del dott. Alberto Valcarenghi si legge testualmente ” si consiglia di valutare la possibilità di stipulare convenzioni per il personale inquadrato in servizi non essenziali per l’Ente. ( ad oggi non ci è stato detto quali sono questi servizi non essenziali?).

**Per il bilancio 2016** precisamente nelle osservazioni e suggerimenti a firma del dott. Stefano Stringa, si legge testualmente

- L’organo di revisione raccomanda una costante attenzione sulle dinamiche relative alle dinamiche di cassa di parte corrente al fine di non creare tensioni all’ente
- Si raccomanda all’Ente di valutare possibili soluzioni (convenzioni ecc.) per il rientro nei parametri della spesa di personale.

**Per il bilancio 2017**, precisamente nelle osservazioni e suggerimenti a firma del dott. Stefano Stringa, non si legge nulla di particolare, sembra che le problematiche esistenti negli anni precedenti non esistono più,

- quindi vorremmo sapere cosa è successo di positivo?,
- forse sono state fatte delle convenzioni con qualche altro Ente per impiegare il personale che precedentemente era stata dichiarato non indispensabile per l’ente comunale?
- oppure ci spiegate se vi siano altre motivazioni che noi non conosciamo?

DEBITO CON UNIONE DEI COMUNI

Nei vari documenti di bilancio non risulta nulla del prestito che l’unione dei comuni Lombardi Cervesina, Pancarana e Pizzale, nel 2014 ha acceso con la cassa depositi e prestiti, pari a 300.000 euro, la cui parte spettante a Pizzale era di 90.000 euro ossia il 30% dell’ammontare.

Ci siamo chiesti:

( già nel bilancio del 2016 non vi era traccia), forse qualcuno lo ha pagato e noi non sappiamo nulla?,

forse qualcuno lo sta pagando e noi non sappiamo nulla?

Inoltre il comune di Pizzale a chi doveva pagare la quota, all’unione o direttamente alla casa depositi e prestiti?

LAVORI SOTTOPASSI FERROVIARI

È emerso nei citati documenti che le ferrovie Italiane hanno versato nelle casse del comune di Pizzale, la somma una tantum di 100 mila euro – ci siamo posti questa domanda: per quale scopo la RFI, ci ha dato questa somma ? e come verrà custodita/impegnata?

EDILIZIA

La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) Art 1 comma 737. Prevede per gli anni 2016 e 2017.

i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio del 2017) art. 1 al comma 460 prevede che a decorrere da 1° gennaio 2018.



i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alle seguenti finalità:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Ora va osservato che spesso volte si è sentito dire che lo Stato si è dimenticato dell'esistenza dei piccoli comuni, perché da qualche tempo non dà più un soldo. Tuttavia però, la capacità di governo di un amministratore, si mette in gioco sulla possibilità di sfruttare al meglio, le risorse che potrebbe reperire sfruttando le poche opportunità che lo stesso Stato attraverso la legge mette a disposizione.

Qualora Pizzale fosse munito dello strumento urbanistico avrebbe potuto tranquillamente sfruttare l'occasione di investire i soldi incassati dai proventi delle concessioni edilizie e delle eventuali sanzioni già nel 2016 e poi anche nel 2017. La colpa dunque, non è dello Stato, che non dà le necessarie risorse, ma per la mancanza della pubblicazione del PGT nel nostro paese.

Sappiamo perfettamente che la Regione Lombardia attraverso il Commissario Straordinario, in data 14 luglio 2015 ha approvato per il Comune di Pizzale il PGT, quindi lo Stato attraverso la Regione Lombardia, ha fatto la sua parte.

Non si può non ricordare che l'amministrazione comunale attuale, trascorso solo poco più di un mese del suo insediamento, anziché preoccuparsi e provvedere all'immediata pubblicazione del PGT come era giusto fare, si impegnava a tergiversava per alcuni mesi, nonostante l'ufficio del territorio della Regione Lombardia, avesse dato al Comune di Pizzale i necessari suggerimenti per ovviare la problematica della VAS. Dunque i suggerimenti dati dalla Regione non furono presi minimamente in considerazione anzi la nostra Giunta comunale in data 25.01.2016, con l'incarico dato all'avvocato Ferrari, di Pavia, dava inizio all'apertura di un contenzioso presentando ricorso contro la Regione/ Commissario straordinario, dichiarando di fatto il PGT illegittimo.


È chiaro che, la scelta di non pubblicare il PGT, dopo la sua approvazione avvenuta in data 14 luglio 2015, è esclusivamente del Sindaco, della giunta e presumo di tutta la maggioranza, che a modesto parere della minoranza, dovrebbe sedersi ad un tavolo e riflettere prendendo una decisione più saggia:

prima chiedere l'annullamento del ricorso a suo tempo presentato, e poi di procedere alla pubblicazione del PGT.

Tutto ciò per dare inizio all'edilizia nel comune di Pizzale.


Inoltre Tengo a precisare che la minoranza su questo tema, è intervenuta in più occasioni in particolare con una mozione datata 13.03.2016 che si allega, ma non discussa per volere del nostro Sindaco - vedasi delibera nr. 25 del 30 aprile 2016.

So perfettamente che annullare il ricorso presentato contro la regione è per il nostro sindaco una sforzo enorme, ( forse perché la vicenda PGT, nasconde dei lati oscuri che purtroppo noi non conosciamo). Tuttavia a causa della mancanza dello strumento urbanistico, lo sviluppo del paese non esiste, arrecando numerosi disagi e danni ai cittadini, che non possono costruire neanche un garage. Pertanto la mancanza di introiti urbanistici nelle casse comunali, i disagi i contenziosi aperti, stanno esponendo l'ente comunale di Pizzale a un enorme danno erariale. Semmai un giorno, qualcuno chiederà i danni al nostro comune, i responsabili sono già noti ( tutta la



maggioranza). Infine questo che vi ho appena letto, non è una polemica ma un dato di fatto, che purtroppo è noto a tutti i pizzalesi, per queste ragioni vi invito a provvedere alla pubblicazione al più presso del PGT.

**Noi chiediamo a questo consiglio quale è il pensiero politico che la nostra maggioranza di governo ha da dirci?**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke across the middle, followed by the letters 'au' and 'ly' written in a cursive style.

Da "ideacasaeceramica@pec.it" <ideacasaeceramica@pec.it>

A "comune.pizzale@pec.it" <comune.pizzale@pec.it>

Data domenica 13 marzo 2016 - 21:28

**Mozione Ricorsi facili a spese dei cittadini.**

Pizzale, 13.03.2016

Al Sig. Sindaco del Comune di PIZZALE

Al Sig. Segretario Comunale SEDE

**OGGETTO:** Mozione ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D. Lgs. 267/ 2000 - art. 14 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

**Ricorsi facili a spese dei cittadini.**

I sottoscritti Consiglieri comunali di minoranza:

Vincenzo Faiello (capogruppo), Andrea Camerini, Nicolas Nebbiolo, chiedono di sottoporre al Consiglio Comunale, la **Mozione consiliare** secondo quanto di seguito specificato.

**PREMESSO CHE**

1. È divenuta una normale prassi per la Giunta Comunale spendere i soldi dei concittadini con incarichi stragiudiziali e giudiziari, ricorsi vari riguardanti le problematiche più disparate, non solo reali, ma anche solamente paventate. Dette problematiche sono il più delle volte generate dall'amministrazione stessa per sua **incompetenza, negligenza ed anche per dolo specifico.**
2. Le ultime decisioni prese dalla Giunta Comunale di Pizzale, hanno piuttosto lo scopo di **dilazionare i problemi non risolvendoli volutamente, sperando così di scaricare le responsabilità od il peso di prendere certe decisioni ad altri enti.**
3. La lettera del 01/08/2015 indirizzata al Sindaco Grazioli da parte del commissario ad acta (Dott. Arch. Anna Emanuela Brusa Pasquè), iscritta al protocollo generale del Comune di Pizzale n. 1913; in cui **si ribadisce che la figura del commissario ad acta opera unicamente nel perimetro giuridico del procedimento di pianificazione (art 13 legge regionale nr. 12/2005), mentre rimane estraneo al procedimento di VAS. Veniva quindi suggerito di ricorrere allo strumento di autotutela correttiva, nominando una nuova autorità competente con delibera giuntales che emani un parere motivato ed una dichiarazione di sintesi (documento del 17/10/2013) con formula ora per allora.**
4. Il potere di autotutela introdotto dalla legge Italiana è più che sufficiente per la Pubblica Amministrazione al fine della caducazione degli atti ( articolo 97 Cost.; articolo 823, codice civile; Legge n. 15/2005 e Legge n. 164/2014 hanno infatti modificato gli articoli 21 nonies e quinquies che hanno dato dignità positiva all'autotutela decisoria ed esecutiva)
5. Il Sindaco Sonia Grazioli con un'apposita lettera rendeva edotti i cittadini di Pizzale sulle tematiche del PGT:
  - a) i disagi arrecati ai cittadini di Pizzale la mancanza dello strumento urbanistico.
  - b) la responsabilità della mancata approvazione definitiva e pubblicazione al BURL per esclusiva colpa del Commissario ad Acta nominato dalla Regione Lombardia.
  - c) l'assenza di responsabilità dell'attuale Amministrazione Comunale per tutti questi ritardi e la colpa per la mancata approvazione da parte del **precedente organo consiliare dell'adottato Piano di Governo del Territorio entro i termini perentori.**
  - d) l'istanza che l'Amministrazione comunale avrebbe fatto alla direzione Generale Territorio della Regione Lombardia affinché fosse avviato un procedimento amministrativo teso a rimuovere il vizio afferente il Piano di Governo del Territorio.



e) l'opporci della Regione Lombardia alla richiesta dell'Amministrazione Comunale, a cui è seguito ricorso avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale, per la definitiva soluzione della problematica.

6 La correzione dell'atto errato è attesa legittima del cittadino: ha diritto questi a leggere nel "potere", di cui alla L. 287/92, un "dovere" da parte dell'Amministrazione di riconsiderare il proprio operato. Dopo quanto detto non può sorgere dubbio che l'Amministrazione, verificata la veridicità della circostanza (indebito), "debba" procedere recitando il *mea culpa* a correzione, come impegno giuridico ed etico, verso il cittadino oltre che a tutela della stessa Amministrazione. Al destinatario dell'atto non può non riconoscersi il diritto a restare indenne di fronte all'illegittima pretesa dell'atto "non dovuto", indipendentemente dalla circostanza che l'abbia opposto o meno. Non si ritiene giuridicamente corretto, in tale caso, intendere "facoltativo" l'intervento correttivo, in autotutela. Il non esercizio della facoltà della correzione farebbe vacillare ogni considerazione d'imparzialità dell'Amministrazione non potendosi ammettere che l'AUTORITA' operi, al di fuori/contro la legge e l'etica, avendone coscienza. Si pone in questa ottica il convincimento che la *facoltà* (potere) è imposta dal legislatore. L' "obbligo" del riesame trova autorevole conferma nella Giurisprudenza e nella Prassi di cui si viene a dare notizia. In caso d'inattività possono anche individuarsi presupposti per una azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione.

7 L'iter di approvazione del P.G.T. ha generato un esborso di svariati migliaia di euro, il cui conto economico non viene tuttavia del mostrato né ai cittadini né al gruppo di minoranza consiliare, nonostante specifica richiesta presentata prot. n. 2201 del 05/09/2015 e reiterata con diffida ex art 328 c.p., prot. n. 2762 del 12.10.2015. La cui risposta prot. n. 3356 del 04/12/2015, liquidava velocemente la richiesta con la frase "Ci si riserva di trasmettere la documentazione completa, ad avvenuto pagamento delle parcelle di tutti i professionisti indicati nella nota".

8 Da ultimo che è dovere non solo della minoranza, ma di ogni membro dell'Amministrazione segnalare agli organi di stato competenti tutte le azioni ritenute non in linea con la legge; in particolare il grave danno erariale che è stato provocato e continua ad essere provocato al Comune di Pizzale da parte dell'Amministrazione, a causa di scelte sbagliate. Siamo infatti convinti che le Autorità che verranno interessate, al termine delle doverose verifiche, si rivarranno nei confronti di coloro che hanno contribuito a provocare questo danno e non hanno fatto nulla per scongiurarlo. **Richiamo quindi all'attenzione i componenti del Consiglio Comunale, invitandoli ad informandosi doverosamente su gli argomenti all'ordine e ricordando loro la responsabilità riguardo il proprio voto e le azioni da esso generate (in proposito vi invito a leggere brevi cenni sulla responsabilità degli amministratori pubblici degli enti locali scritto dal Dott. Bruno PROTA, Presidente onorario della CORTE DEI CONTI.)**

#### CONSIDERATO CHE

- Le conseguenze dell'avvalersi di continui ricorsi finiscono per gravare sui cittadini che oltre a subire questo stato di generale immobilità, vedono anche un aumento delle spese da parte dell'Amministrazione che necessita di più entrate per sostenere le esose spese legali.
- La mancanza dello strumento urbanistico Comune di Pizzale, oltre al grave disservizio ai cittadini, ha determinato il mancato introito degli oneri urbanistici compensati presumibilmente con un ulteriore aumento di tasse a fronte dell'aumentare dei disservizi.
- Il Commissario ad acta (Dott. Arch. Anna Emanuela Brusa Pasquè) nominato dalla Regione Lombardia con apposito decreto, ha ampiamente suggerito per iscritto (oltre che telefonicamente al nostro Sindaco) le procedure da seguire per ovviare il problema che gravava Pizzale a causa dell'autorità competente oramai decaduta. Meglio avrebbe fatto la



nostra amministrazione a seguire le indicazioni e pubblicare sul BURL il decreto nr.1., non nascondendosi dietro la scusa non giustificabile della paura di un eventuale impugnabilità da parte di terzi dell'approvazione della P.G.T.

- In relazione a ciò che è stato discusso al punto n. 9 dell'ordine del giorno nel Consiglio comunale del 27/02/2016 e in merito al contenuto della lettera del Sindaco ai cittadini di Pizzale, emerge che:
  - Quando afferma che *"la mancanza dello strumento urbanistico potrebbe arrecare disagi ai cittadini"*, ignora che i suoi cittadini subiscono già **pesanti disagi** da anni a questa parte.
  - Sostiene con certezza che la responsabilità per la mancata approvazione del PGT sia riconducibile al Commissario ad acta nominato dalla Regione ed al precedente organo consiliare, non specificando tuttavia da chi fosse costituito quest'ultimo.
  - Qualora il TAR riconosca la responsabilità dei soggetti sopra indicati, molto probabilmente il Comune di Pizzale farà valere i propri diritti di risarcimento.
  - Qualora però il TAR non dovesse riconoscere la responsabilità dei soggetti sopra indicati, tuttavia il Comune di Pizzale dovrà non solo rifondere le proprie spese legali, ma anche quelle della regione. Il gruppo di minoranza quindi ritiene l'iter intrapreso dall'Amministrazione Comunale porterà l'Ente ad un ulteriore esborso dei soldi dei Pizzalesi, infatti facendo fede alla lettera del Commissario ad acta la possibilità di uscire indenni da questa situazione è pressoché inesistente. Riteniamo da ultimo che questa procedura metta in secondo piano le esigenze dei cittadini, complicando e dilazionando l'approvazione del P.G.T. Infatti con il denaro destinato a queste numerose spese legali, senza per altro contare il mancato introito degli oneri dell'edilizia, sarebbe già stato possibile aver concluso la procedura di approvazione del P.G.T., **dando finalmente respiro ai Pizzalesi.**

#### PROPOSTA

Si propone pertanto al Consiglio comunale la seguente

#### MOZIONE

- I. Revocare il ricorso contro la Regione Lombardia, per i motivi sopra esposti.
- II. Seguire le direttive fornite dal Commissario ad Acta, perseguendo lo scopo della conclusione del l'iter procedurale del P.G.T., dotando **finalmente** il Comune di Pizzale dello strumento urbanistico.

I Consiglieri comunali  
Faiello Vincenzo (capogruppo)  
Camerini Andrea  
Nebbiolo Nicolas



Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Sonia Grazioli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MARIA CRISTINA LEONE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Pubblicata in data odierna all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69.

Pizzale, ..... **14 APR. 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MARIA CRISTINA LEONE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pizzale, ..... **14 APR. 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARIA CRISTINA LEONE

*Leone*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.267/2000:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art. 134, comma 3;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile art.134, comma 4.

Pizzale, ..... **14 APR. 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MARIA CRISTINA LEONE